



Nota stampa

**Procedura di sospensione legale delle riscossioni fiscali  
italiane nell'attuale Free Territory of Trieste**

---

Conferenza stampa del 3 novembre 2017

Come noto, dal 22 maggio 2017 la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. ha azionato davanti al Tribunale civile di Trieste una causa di accertamento del diritto del Governo italiano e dei suoi organi di imporre e riscuotere tributi nell'attuale Free Territory of Trieste in nome, per conto ed a bilancio dello Stato italiano, oppure in nome, per conto ed a bilancio dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory sub-affidata al Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord con il consenso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nella causa di accertamento sono perciò citati in giudizio il Governo italiano, il suo Ministero dell'Economia e delle Finanze, le sue Agenzie fiscali delle Entrate, del Demanio, delle Dogane e del Monopoli, e l'INPS. L'udienza di costituzione delle parti si terrà il 28 novembre.

La differenza economica è relevantissima e decisiva, perché le imposizioni fiscali dello Stato italiano sono da due a tre volte maggiori di quelle che possono essere legittimamente effettuate nel Free Territory of Trieste amministrato, che non può essere inoltre sottoposto all'enorme debito pubblico italiano.

La causa riguarda anche il Porto Franco internazionale di Trieste, e vi possono perciò aderire, oltre ai cittadini, ai residenti ed alle imprese del Free Territory of Trieste, anche quelli di altri Stati.

Le persone e le imprese che aderiscono alla causa con intervento formale possono già utilizzarlo per azionare la pendenza di lite nelle proprie vertenze tributarie e chiederne l'annotazione tavolare sui propri beni immobili minacciati.

Nonostante il fatto che la notizia della causa di accertamento sia sottoposta a silenzio stampa ufficiale da quattro mesi, hanno già aderito o stanno aderendo alla causa di accertamento quasi 400 cittadini, organizzazioni ed imprese del Free Territory e di altri Stati, tra i quali l'Italia, l'Austria, la Cechia, l'Ucraina, l'Australia.

La causa di accertamento si fonda sul fatto documentato che la simulazione della sovranità italiana sull'attuale Free Territory of Trieste è soltanto un bluff politico-propagandistico che viola non solo il diritto internazionale e l'ordinamento giuridico del Free Territory amministrato, ma anche l'ordinamento giuridico italiano.

In realtà, infatti, l'ordinamento giuridico italiano riconosce il Free Territory of Trieste e gli obblighi internazionali verso di esso della Repubblica Italiana e del Governo italiano

con un *corpus* normativo completo, univoco e tuttora vigente che ha prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore.

La pretesa di azionare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in violazione delle norme sovraordinate contrarie dello stesso ordinamento costituisce perciò contraddizione logico-giuridica insanabile, che determina di per sé nullità originaria assoluta di tutti gli atti formati in tale contraddizione, inclusi gli atti di imposizione e riscossione di tributi. Non si può infatti applicare un ordinamento giuridico violandolo.

I responsabili dell'amministrazione provvisoria italiana sanno che abbiamo ragione, ma non hanno ancora preso le decisioni conseguenti. In particolare, non hanno ancora provveduto ad ordinare la sospensione in autotutela delle imposizioni e riscossioni fiscali sino all'esito della causa di accertamento o dei negoziati che sono necessari per risolvere rapidamente la vertenza in sede extra-giudiziale.

A numerosi cittadini, residenti ed imprese del Free Territory continuano perciò a pervenire cartelle, ingiunzioni e solleciti di pagamento che non sono legittimi, e che essi non sono in grado di pagare a causa delle condizioni sempre più pesanti di crisi economica delle persone, delle famiglie e delle imprese, che è causata a Trieste dal peso eccessivo delle stesse imposizioni fiscali italiane.

È stato quindi necessario attivare la sospensione legale delle riscossioni, cioè il meccanismo di legge che obbliga il Concessionario della riscossione italiano a fermare le procedure esecutive e reinviare la pratica all'Ente impositore, se il cittadino dichiara e documenta che la somma non è dovuta per i motivi previsti dalle norme in materia.

La dichiarazione dev'essere presentata entro 60 giorni dalla notifica, da parte del Concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile (la cartella di pagamento o la comunicazione di presa in carico della riscossione delle somme di un accertamento esecutivo) o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal Concessionario (come il pignoramento, il preavviso di iscrizione di ipoteca, od il preavviso di fermo amministrativo).

Le norme in materia sono quelle del comma 538 dell'art. 1 della Legge italiana n. 228/2012, che nel testo originario prevedevano cinque tipi di motivazione specifica possibile numerati da a) ad e): somma già pagata o non dovuta, scambio di persona, ecc., più un punto f) che ammetteva qualsiasi altro genere di motivazione valida.

Tra queste altre motivazioni rientrava il fatto che la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste è cessata dal 15 settembre 1947. Ma quel punto f) è stato eliminato con un inganno legislativo scandaloso per mezzo del Dlgs n. 159/2015, art. 1, comma 2. Così tutte le domande fondate su quel punto sono state respinte, e non solo nel Free Territory of Trieste, ma anche in Italia.

Abbiamo dovuto perciò azionare ora una delle due motivazioni previste dal punto a) di quella stessa legge, che non possono venire soppresse, e precisamente la decadenza del diritto di credito avvenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, che può coprire ogni genere di imposizione tributaria dello Stato italiano nel Free

Territory of Trieste, anche a prescindere dal tipo di tributo richiesto e dai motivi della richiesta.

Non si tratta, nel nostro caso, di decadenza del diritto di credito sull'importo specifico, ma della decadenza del diritto di credito sovrano dello Stato italiano ad imporre tributi nel Free Territory of Trieste dal 15 settembre 1947, che è la data in cui la precedente, breve sovranità dell'Italia sul nostro territorio è cessata per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Pace che ha costituito il Free Territory quale Stato sovrano nel regime di governo provvisorio prorogato a tutt'oggi.

Nell'attuale Free Territory of Trieste infatti il Governo italiano non esercita e non può esercitare la sovranità dello Stato italiano, che vi è cessata dal 1947, ma il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria che gli è stato affidato nel 1954 dagli amministratori primari, i Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, con il consenso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con tutti gli obblighi conseguenti.

Poiché la decadenza della sovranità italiana sull'attuale Free Territory e la sua amministrazione provvisoria sub-affidata al Governo italiano sono riconfermate dalle norme sovraordinate dello stesso ordinamento italiano vigente, la contestazione di conseguente decadenza del diritto di credito sovrano è giuridicamente insuperabile e copre tutte le imposizioni di tributi effettuate nell'attuale Free Territory of Trieste in nome, per conto ed a bilancio dello Stato italiano e di suoi organi, enti, amministrazioni, istituzioni e concessionari.

La prima dichiarazione di sospensione legale della riscossione con questa nuova formula è stata presentata lunedì 30 ottobre 2017. Ora tutti se ne possono avvalere tramite gli uffici del Movimento Trieste Libera. Il costo dell'operazione sarà limitato al rimborso delle spese di cancelleria per la compilazione degli atti e per le fotocopie dei documenti di prova da allegare alla dichiarazione, che hanno oltre un centinaio di pagine.

A questo punto dunque gli organi dell'amministrazione provvisoria italiana si trovano di fronte all'alternativa di dover sospendere tutte le riscossioni fiscali dello Stato italiano nell'attuale Free Territory of Trieste, o di imporle con la forza violando contemporaneamente il diritto internazionale, il mandato di amministrazione fiduciaria e le norme fondamentali dello stesso diritto italiano.

Ma se il Governo italiano amministratore scegliesse di imporre con la forza nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale le riscossioni fiscali dello Stato italiano non eserciterebbe un diritto di credito sovrano.

Compirebbe un atto di banditismo internazionale verso i cittadini, i residenti e le imprese del Free Territory, e verso le imprese degli altri Stati operanti nel Free Territory, che non potrebbe essere consentito né dai Governi amministratori primari, né dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, né dalla Comunità internazionale.

Questa situazione rende perciò ancor più evidente che gli interessi legittimi dell'attuale Free Territory of Trieste, del Governo italiano quale suo sub-amministratore provvisorio e della Comunità internazionale convergono verso una soluzione negoziale, rapida, equa ed efficace del contenzioso che la I.P.R. F.T.T. ha già consolidato con la causa di accertamento e con altre iniziative legali e politico-diplomatiche.